

# **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA A TERMINE FISSO**



## **AUGUSTA INVESTICERTO**

**Il presente fascicolo informativo contenente:**

- a) Scheda Sintetica**
- b) Nota Informativa**
- c) Condizioni di Assicurazione**
- d) Glossario**
- e) Modulo di Proposta**

**deve essere consegnato al Contraente prima  
della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa**

**AUGUSTA INVESTICERTO**



## **SCHEDA SINTETICA**

AV1221A0808



## ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

### 1. INFORMAZIONI GENERALI

---

#### 1.a) Impresa di Assicurazione

L'Augusta Vita S.p.A. (di seguito "Società") è una Società per Azioni con sede legale in via Mazzini 60, Torino, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 18.09.1985 pubblicato sulla G.U. n. 237 del 8.10.1985.

La Società, controllata attraverso Augusta Assicurazioni S.p.A. da Toro Assicurazioni S.p.A., è iscritta l'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00060 ed è appartenente al gruppo Generali.

#### 1.b) Denominazione del contratto

Il contratto qui descritto è denominato AUGUSTA INVESTICERTO.

#### 1.c) Tipologia del contratto

AUGUSTA INVESTICERTO è una polizza vita a termine fisso e a premio unico con una prestazione aggiuntiva per il caso di morte.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono garantite dalla Società mediante provvista di attivi specifici preventivamente acquistati da Augusta Vita S.p.A. a copertura delle riserve matematiche relative ai contratti stessi. Per questo motivo in ordine a questo tipo di contratto l'offerta è limitata fino al raggiungimento del plafond disponibile.

#### 1.d) Durata

Il presente contratto prevede una durata fissa di 5 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto.

#### 1.e) Pagamento dei premi

Per la stipulazione del presente contratto è previsto il pagamento di un premio unico, il cui importo minimo è fissato in Euro 5.000,00, quello massimo in Euro 500.000,00.

### 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

---

AUGUSTA INVESTICERTO è una polizza vita a termine fisso e a premio unico che prevede la corresponsione a scadenza di un capitale garantito.

Tale capitale verrà liquidato a scadenza sia in caso di vita dell'Assicurato a tale data sia in caso di suo decesso nel corso della durata contrattuale. Inoltre in caso di decesso dell'Assicurato verrà liquidato a scadenza un importo aggiuntivo commisurato al capitale iniziale assicurato e all'età dell'Assicurato all'ingresso in polizza. È opportuno sottolineare che, di conseguenza, parte del premio versato viene utilizzato dalla Società per far fronte al rischio di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto. Pertanto tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale garantito a scadenza.

Lo sviluppo delle prestazioni e i valori di riscatto sono evidenziati nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della Nota Informativa.

**La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.**

## 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

A fronte del versamento del premio unico, la Società determina il capitale iniziale assicurato, uguale al premio versato al netto di tutti i costi e prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

### 3.a) Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale è prevista la liquidazione, ai beneficiari indicati in polizza dal Contraente, di un importo uguale al capitale iniziale assicurato e rivalutato per i cinque anni della durata contrattuale al tasso fisso del 5,20%. Tale tasso d'interesse è garantito solo alla scadenza del contratto.

### 3.b) Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente verrà corrisposto alla scadenza contrattuale un importo dato dalla somma di:

- il capitale garantito a scadenza descritto al punto precedente;
- il capitale iniziale assicurato moltiplicato per una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di stipula della polizza:

	Età dell'Assicurato all'ingresso in polizza	
	Minore o uguale a 75	Da 76 a 80
Percentuale del capitale iniziale assicurato	8%	1%

### 3.c) Prestazioni opzionali

Alla scadenza del contratto sono previste le seguenti opzioni:

- la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile fino a che è in vita la persona designata (Assicurato o Vitaliziato);
- la conversione del capitale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che è in vita la persona designata (Assicurato o Vitaliziato);
- la conversione del capitale in una rendita pagabile fino al decesso della prima persona designata (Assicurato o Vitaliziato) e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di altra persona designata fino a che questa è in vita (Reversionario).

**Si precisa che in caso di riscatto anticipato, soprattutto nei primi anni della durata contrattuale, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.**

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso si precisa che le coperture assicurative sono regolate dall'articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione.

## 4. COSTI

La Società al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.

I costi gravanti sui premi riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il poten-

ziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio.

## Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base del tasso d'interesse contrattualmente garantito a scadenza, nella misura del 5,20% annuo, ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Premio Unico: Euro 5.000,00  
Sesso ed età: qualunque  
Durata: 5 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	0,85%

Premio Unico: Euro 15.000,00  
Sesso ed età: qualunque  
Durata: 5 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	0,57%

Premio Unico: Euro 30.000,00  
Sesso ed età: qualunque  
Durata: 5 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	0,44%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

## 5. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.

\*\*\*

L'Augusta Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.



Augusta Vita S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Umberto Panizza

**AUGUSTA INVESTICERTO**



## **NOTA INFORMATIVA**

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

---

### 1. Informazioni generali

L'Augusta Vita S.p.A. (di seguito "Società") è una Società per Azioni con sede legale in via Mazzini 60, Torino, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 18.09.1985 pubblicato sulla G.U. n. 237 del 8.10.1985.

La Società, controllata attraverso Augusta Assicurazioni S.p.A. da Toro Assicurazioni S.p.A., è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00060 ed è appartenente al gruppo Generali.

Telefono: 011.0029111. Indirizzo telematico: [www.augustavita.it](http://www.augustavita.it);

e-mail: [info-vita@augustavita.it](mailto:info-vita@augustavita.it)

Società di Revisione: Reconta Ernst & Young S.p.A. con sede legale in via G.D. Romagnosi, 18/a – 00196 ROMA - ITALIA.

### 2. Conflitto di interessi

Sulla base delle procedure di monitoraggio messe in atto dalla Società, non sono state individuate situazioni in cui la medesima, nella commercializzazione del presente prodotto, operi direttamente o indirettamente in una situazione di conflitto di interessi, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

La Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, è tenuta comunque ad operare in modo tale da non recare pregiudizio agli investitori-contraenti e ad ottenere il migliore risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali situazioni.

## B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

---

### 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

AUGUSTA INVESTICERTO è una polizza vita a termine fisso e a premio unico che prevede la corresponsione a scadenza di un capitale garantito.

Tale capitale verrà liquidato a scadenza sia in caso di vita dell'Assicurato a tale data sia in caso di suo decesso nel corso della durata contrattuale. Inoltre in caso di decesso dell'Assicurato verrà liquidato a scadenza un importo aggiuntivo commisurato al capitale iniziale assicurato e all'età dell'Assicurato alla data di stipula della polizza.

Si precisa che il premio viene versato in unica soluzione ed una parte di esso viene utilizzata dalla Società per far fronte al rischio di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto. Pertanto tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale garantito a scadenza.

Più precisamente, il capitale iniziale assicurato corrisponde al premio versato al netto dei costi di sottoscrizione descritti al punto 6.1 della presente Nota Informativa e all'articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione.

#### a) Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Società corrisponderà, ai Beneficiari desi-

gnati dal Contraente, il capitale iniziale assicurato rivalutato per tutta la durata contrattuale al tasso annuo garantito del 5,20%. Tale tasso d'interesse garantito verrà riconosciuto solo alla scadenza contrattuale.

## b) Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, verrà corrisposto a scadenza ai Beneficiari designati dal Contraente un importo dato dalla somma di:

- il capitale garantito descritto al precedente punto a);
- un capitale uguale al capitale iniziale assicurato moltiplicato per una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato all'ingresso in polizza:

	Età dell'Assicurato all'ingresso in polizza	
	Minore o uguale a 75	Da 76 a 80
Percentuale del capitale iniziale assicurato	8%	1%

Ai fini della validità della garanzia assicurativa in caso di decesso, la Società richiede all'Assicurato una sottoscrizione sul proprio stato di salute. Si richiama l'attenzione dello stesso Assicurato circa la necessità di leggere attentamente le avvertenze e le raccomandazioni contenute in Proposta relative alla sottoscrizione, che deve essere resa in modo completo e veritiero, della predetta dichiarazione.

Non sono previste prestazioni accessorie o complementari.

## 4. Premi

A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato dal contratto è dovuto un premio unico, il cui importo minimo è fissato in Euro 5.000,00, quello massimo in Euro 500.000,00.

L'entità del premio unico determina rispettivamente il capitale garantito a scadenza e la prestazione aggiuntiva prevista in caso di decesso.

Il versamento del premio può essere effettuato esclusivamente con le seguenti modalità:

- assegno "non trasferibile" intestato a "Augusta Vita S.p.A." oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente della Augusta Vita S.p.A.;
- assegno "non trasferibile" intestato all'Agente quale "Titolare del mandato in qualità di Agente della Augusta Vita S.p.A." o bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente dell'Agente quale "Titolare del mandato in qualità di agente della Augusta Vita S.p.A.".

## 5. Opzioni contrattuali

Alla scadenza del contratto sono previste le seguenti opzioni:

- la conversione del capitale in una rendita vitalizia pagabile fino a che è in vita la persona designata (Assicurato o Vitaliziato);
- la conversione del capitale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che è in vita la persona designata (Assicurato o Vitaliziato);
- la conversione del capitale in una rendita pagabile fino al decesso della prima persona designata (Assicurato o Vitaliziato) e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di altra persona designata fino a che questa è in vita (Reversionario).

I coefficienti per la determinazione della rendita di opzione e le modalità di rivalutazione annua della rendita medesima saranno quelli in vigore alla scadenza del contratto.

Al più tardi 60 giorni prima della scadenza, la Società invierà al Contraente una comunicazione contenente una descrizione sintetica delle predette opzioni nonché i coefficienti di conversione del capitale in rendita, con evidenza dei relativi costi.



In occasione dell'esercizio dell'opzione, la Società consegnerà altresì all'avente diritto, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle coperture assicurative previste.

## C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

### 6. Costi

#### 6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 6.1.1 Costi gravanti sul premio

A carico del Contraente sono previsti:

- un costo fisso di Euro 75,00 per le spese di emissione del contratto (così come indicato in proposta);
- dei costi di sottoscrizione, variabili in funzione dell'altezza del premio versato, calcolati applicando progressivamente al premio, al netto delle spese di emissione del contratto, le seguenti aliquote marginali:

	Aliquota di caricamento marginale
per la parte di premio fino a Euro 5.000,00	3,00%
per la parte di premio maggiore di Euro 5.000,00 e minore o uguale a Euro 10.000,00	2,70%
per la parte di premio maggiore di Euro 10.000,00 e minore o uguale a Euro 25.000,00	2,30%
per la parte di premio maggiore di Euro 25.000,00 e minore o uguale a Euro 250.000,00	1,40%
per la parte di premio maggiore di Euro 250.000,00 e minore o uguale a Euro 500.000,00	1,30%

La Società si impegna ad indicare il costo corrispondente all'importo di premio versato nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

##### 6.1.2 Costi di riscatto

###### 6.1.2a Costi in caso di riscatto totale

In caso di riscatto totale è previsto un costo dato dalla differenza tra i seguenti importi:

- 1a. il capitale garantito a scadenza scontato finanziariamente al tasso annuo garantito del 5,20% per il periodo, espresso in anni e frazioni di anno, che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la data di scadenza del contratto;
- 2a. il capitale garantito a scadenza scontato finanziariamente al "tasso annuo di riscatto", definito alla successiva sezione D, per il periodo, espresso in anni e frazioni d'anno, che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la data di scadenza del contratto. Alla data di pubblicazione del presente Fascicolo Informativo, il "tasso annuo di riscatto" è definito come segue in funzione degli anni interi mancanti alla data del 20 ottobre 2013:

Anni mancanti all'anniversario del 20 ottobre 2013	Tasso di sconto (*)
4	6,31%
3	6,36%
2	6,47%
1	6,84%

(\*) Tali valori sono stati elaborati sulla base di quanto previsto al punto 10 della sezione D, utilizzando i "tassi swap" rilevati il 19 agosto 2008.

Pertanto la penalizzazione in caso di riscatto, con le attuali ipotesi, risulta essere in percentuale dell'importo calcolato al precedente punto 1a uguale a:

Anni mancanti all'anniversario del 20 ottobre 2013	Penalizzazione in percentuale
4	4,11%
3	3,24%
2	2,37%
1	1,53%

## 6.1.2b Costi in caso riscatto parziale

In caso di riscatto parziale del contratto si applicano gli stessi costi descritti al precedente punto 6.1.2a proporzionalmente alla parte di capitale che si intende riscattare. Nel caso però venga richiesto un riscatto parziale o più riscatti parziali nell'arco di un anno, per un importo non superiore al 5% del capitale iniziale assicurato eventualmente riproporzionato, il costo dell'operazione è dato dalla differenza tra i seguenti importi:

- 1b. la parte di capitale garantito a scadenza, proporzionale alla quota di capitale iniziale assicurato che si intende riscattare, scontata finanziariamente al tasso annuo garantito del 5,20% per il periodo, espresso in anni e frazioni di anno, che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la data di scadenza del contratto;
- 2b. la parte di capitale garantito a scadenza, proporzionale alla quota di capitale iniziale assicurato che si intende riscattare, scontata finanziariamente al tasso annuo del 5,50%.

Pertanto in questo caso la penalizzazione in caso di riscatto risulta essere in percentuale dell'importo calcolato al precedente punto 1b uguale a:

Anni mancanti all'anniversario del 20 ottobre 2013	Penalizzazione in percentuale
4	1,13%
3	0,85%
2	0,57%
1	0,28%

## 7. Misure e modalità di eventuali sconti

Non sono previsti sconti.

## 8. Regime fiscale (\*)

Sulla parte di premio versata per l'assicurazione del caso di morte dell'Assicurato, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, al Contraente viene riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF nella misura del 19%. Per usufruire della detrazione, il Contraente deve aver stipulato il contratto nell'interesse proprio o di persona fiscalmente a suo carico.

Il capitale corrisposto dalla Società a titolo di liquidazione è soggetto ad una ritenuta di imposta – operata direttamente dalla Società – che si ottiene applicando l'aliquota del 12,50% alla differenza tra il capitale liquidabile e il premio versato per la sua costituzione.

Le somme corrisposte dalla Società per il caso di morte dell'Assicurato sono esenti dall'imposta di successione e dall'IRPEF.

I capitali corrisposti a soggetti nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'im-

presa secondo le regole proprie di tali categorie di reddito e sono assoggettati a tassazione ordinaria. Nel caso di opzione di rendita:

- il capitale costitutivo della rendita è assoggettato al medesimo regime fiscale sopra descritto per il caso di liquidazione;
- le somme corrisposte dalla Società a titolo di rendita sono soggette ad una ritenuta di imposta del 12,50% (operata direttamente dalla Società) applicata annualmente ai rendimenti contrattuali di volta in volta maturati.

(\*) misure in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa.

## D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### 9. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si intende concluso, entrando pienamente in vigore a condizione che sia stato versato il premio unico, nel giorno stesso in cui la Società consegna al Contraente la Polizza o, in alternativa, gli invia per iscritto la comunicazione di accettazione della Proposta.

### 10. Riscatto

Su richiesta scritta del Contraente, da inoltrare alla Direzione della Società, il contratto è riscattabile dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza. **Pertanto la richiesta di riscatto da parte del Contraente non può essere accolta qualora non sia trascorso almeno un anno dalla data di effetto della polizza.**

In caso di riscatto totale, il contratto si estingue definitivamente.

Il valore di riscatto totale si ottiene scontando finanziariamente il capitale garantito a scadenza al "tasso annuo di riscatto" per gli anni e le frazioni di anno mancanti alla scadenza contrattuale (20 ottobre 2013).

Per "tasso annuo di riscatto" si intende il maggiore tra:

- Il "tasso swap" rilevato alla data di richiesta di riscatto aumentato del 1,80%. Più precisamente il "tasso swap" è uguale alla media aritmetica del tasso denaro e di quello lettera pubblicati sui principali giornali economici il primo giorno del mese della data di richiesta, riferiti ad un periodo coincidente con la durata residua del contratto. Qualora il tasso swap non risulti disponibile con riferimento alla durata residua del contratto, si farà riferimento a quello relativo alla durata più prossima. Nel caso in cui alla data convenuta non sia possibile stabilire il tasso swap perché non pubblicato sui giornali economici, si fa riferimento a quello relativo al primo giorno successivo nel quale risulti possibile individuare il tasso.
- Il tasso del 5,70%.

In caso di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue ed il premio viene riproporzionato nella stessa misura; la quota riscattabile parzialmente non potrà essere inferiore a Euro 1.000,00 e la prestazione residua non potrà comunque essere inferiore a Euro 2.000,00. L'importo di riscatto parziale si ottiene scontando la quota di capitale garantito a scadenza, che si intende riscattare, allo stesso "tasso annuo di riscatto" sopra descritto.

Se però viene richiesto un riscatto parziale o più riscatti parziali nell'arco di un anno, per un importo non superiore al 5% del capitale iniziale assicurato eventualmente riproporzionato, l'importo di riscatto parziale si ottiene scontando la quota di capitale garantito a scadenza, che si intende riscattare, al tasso annuo del 5,50%.

## **Il valore di riscatto può risultare inferiore al premio unico versato.**

L'evoluzione dei valori di riscatto è illustrata nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della Nota Informativa, mentre i valori puntuali relativi al contratto sottoscritto dal Contraente sono contenuti nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

Per ottenere informazioni sul valore di riscatto ci si può rivolgere ai seguenti indirizzi:

Augusta Vita S.p.A. - Ufficio Liquidazioni Individuali

indirizzo: Via Mazzini, 60 - 10123 TORINO;

indirizzo telefonico: 011 0029033;

indirizzo telefax: 011 0029112;

indirizzo telematico: liquidazioni@augustavita.it.

## **11. Revoca della Proposta**

Il Contraente, fintanto che il contratto non è ancora concluso, ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata.

Entro 30 giorni dalla richiesta della revoca, la Società rimborserà al Contraente l'intero premio eventualmente versato, trattenendo le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e quantificate nella proposta.

## **12. Diritto di recesso**

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società – a mezzo lettera raccomandata – ed indicando gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle spese di emissione Polizza indicate in Proposta.

## **13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni.**

La Società esegue i pagamenti delle somme dovute, per qualsiasi causa, previa consegna della documentazione necessaria a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo e ad individuare gli aventi diritto. L'elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all'art.12 delle Condizioni di Assicurazione.

Il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla consegna della documentazione richiesta.

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).

## **14. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

## **15. Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto e tutte le comunicazioni ad esso relative vengono redatti in lingua italiana.

## **16. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Augusta Vita S.p.A., Direzione Commerciale e Marketing - Servizio Reclami, via Mor-

gari, 19 - 10125 Torino; telefax: 011.0070824; e-mail: [servizio.reclami@augusta.it](mailto:servizio.reclami@augusta.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21- 00187 Roma; telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

## 17. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna altresì a trasmettere, entro sessanta giorni da ogni ricorrenza annuale del contratto, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) premio unico e valore della prestazione alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) valore dei riscatti parziali liquidati nell'anno di riferimento;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto.

## 18. Comunicazioni del Contraente alla Società

Al presente contratto non si applica il disposto dell'art. 1926 del Codice Civile in caso di modifica di professione dell'Assicurato: nessuna comunicazione in merito deve quindi essere resa alla Società.

## E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, età dell'Assicurato e durata del contratto.

Gli sviluppi delle prestazioni e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base del tasso di rendimento garantito contrattualmente a scadenza.

I valori di riscatto riportati nel progetto non sono garantiti; a titolo esemplificativo i suddetti valori sono stati ottenuti scontando il capitale assicurato ai tassi indicati al punto 6.1.2 della presente Nota Informativa per il periodo di tempo intercorrente tra la data di scadenza e la data di richiesta del riscatto.

**Pertanto i valori del capitale garantito a scadenza e del capitale in caso di decesso sviluppati in base al tasso garantito a scadenza rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento del premio, in base alle Condizioni di Assicurazione.**

### SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

- Tasso di rendimento garantito a scadenza del 5,20%
  - Durata: 5 anni
  - Età dell'Assicurato alla decorrenza: 40 anni
- valori in euro
- Premio unico: 20.000 Euro

- Capitale iniziale assicurato: 19.411,73 Euro
- Capitale garantito a scadenza: 25.011,68 Euro
- Capitale caso morte liquidabile a scadenza: 26.564,61 Euro

Anno	Riscatto alla fine dell'anno (*)
1	19.581,52 Euro
2	20.787,77 Euro
3	22.064,21 Euro
4	23.410,41 Euro
5	25.011,68 Euro

(\*) Tali valori sono stati elaborati sulla base di quanto previsto al punto 10 della sezione D, utilizzando i "tassi swap" rilevati il 19 agosto 2008.

**L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire nel corso del secondo anno.**

**Si ricorda tuttavia che i valori di riscatto, per i quali le Condizioni di Assicurazione non prevedono un minimo garantito, sono stati ottenuti sulla base di una ipotesi di tassi annui di riscatto, come descritto al punto 6.1.2.**

Tutte le prestazioni sopra indicate sono al lordo degli oneri fiscali previsti.

\*\*\*

Augusta Vita S.p.A è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.



Augusta Vita S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
*Dott. Umberto Panizza*





## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Codice Tariffa 307)



## ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici firmate dalla Società stessa.

## ART. 2 CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il contratto si intende concluso, sempre che sia stato versato il premio unico, alle ore 24 del giorno in cui la Società consegna al Contraente la polizza o, in alternativa, gli invia per iscritto la comunicazione di accettazione della proposta.

## ART. 3 DECORRENZA, DURATA E SCADENZA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalle ore 24 del giorno 20 ottobre 2008 e scade alle ore 24 del giorno 20 ottobre 2013. Di conseguenza la durata contrattuale è di 5 anni.

Tali date sono fisse ed immodificabili, fermo restando che l'assicurazione cessa contestualmente in caso di riscatto totale.

## ART. 4 DIRITTO DI RECESSO E DI REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente, fintanto che il contratto non è ancora concluso, ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata.

Concluso il contratto, il Contraente può recedere dal contratto stesso entro 30 giorni dal momento in cui ne è informato, dandone comunicazione alla Società – a mezzo lettera raccomandata – ed indicando gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle spese di emissione Polizza indicate in Proposta.

## ART. 5 PREMI

Il Contraente, in occasione della sottoscrizione della proposta di assicurazione, deve versare un premio unico, il cui importo minimo è di Euro 5.000,00, quello massimo di Euro 500.000,00.

Non sono ammessi versamenti aggiuntivi.

### 5a. Costi sui premi

Sul premio unico sono previsti:

- un costo fisso di Euro 75,00 per le spese di emissione del contratto (così come indicato in proposta);
- costi di sottoscrizione, variabili in funzione dell'altezza del premio versato, calcolati applicando progressivamente al premio, al netto delle spese di emissione del contratto, le seguenti aliquote marginali:

	Aliquota di caricamento marginale
per la parte di premio fino a Euro 5.000,00	3,00%
per la parte di premio maggiore di Euro 5.000,00 e minore o uguale a Euro 10.000,00	2,70%
per la parte di premio maggiore di Euro 10.000,00 e minore o uguale a Euro 25.000,00	2,30%
per la parte di premio maggiore di Euro 25.000,00 e minore o uguale a Euro 250.000,00	1,40%
per la parte di premio maggiore di Euro 250.000,00 e minore o uguale a Euro 500.000,00	1,30%

## 5b. Modalità di versamento dei premi

Per il versamento del premio il Contraente può utilizzare esclusivamente le seguenti procedure alternative:

- assegno “non trasferibile” intestato a “Augusta Vita S.p.A.” oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente della Augusta Vita S.p.A.;
- assegno “non trasferibile” intestato all’Agente quale “Titolare del mandato in qualità di Agente della Augusta Vita S.p.A.” o bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente dell’Agente quale “Titolare del mandato in qualità di agente della Augusta Vita S.p.A.”.

## ART. 6 PRESTAZIONI ASSICURATE

Premesso che il capitale iniziale assicurato corrisponde al premio unico versato al netto di tutti i costi, il presente contratto prevede il pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, delle seguenti prestazioni:

### 6a. Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, la Società corrisponderà il capitale iniziale assicurato rivalutato per tutta la durata contrattuale al tasso annuo garantito del 5,20%. Tale tasso d’interesse garantito verrà riconosciuto solo alla scadenza contrattuale.

### 6b. Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, verrà corrisposto a scadenza un importo dato dalla somma di:

- il capitale garantito descritto al precedente punto 6a;
- un capitale uguale al capitale iniziale assicurato moltiplicato per una percentuale variabile in funzione dell’età dell’Assicurato all’ingresso in polizza:

	Età dell’Assicurato all’ingresso in polizza	
	Minore o uguale a 75	Da 76 a 80
Percentuale del capitale iniziale assicurato	8%	1%

Non sono previste prestazioni accessorie o complementari.

È escluso dalla garanzia, per la sola parte relativa alla prestazione aggiuntiva, soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato

italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;

- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio o vola su deltaplani, ultraleggeri, parapendii, girocoteri o effettua lanci con il paracadute;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'Assicurazione.

In questi casi, la Società liquiderà a scadenza il capitale garantito riportato al punto 6a, senza la prestazione aggiuntiva, prevista in caso di decesso, sopra descritta.

## ART. 7 RISCATTO

La polizza è riscattabile, su richiesta del Contraente, dopo che sia trascorso un anno dalla decorrenza della stessa.

### 7a. Riscatto totale

In caso di riscatto totale, il contratto si estingue definitivamente.

Il valore di riscatto totale si ottiene scontando finanziariamente il capitale garantito a scadenza al "tasso annuo di riscatto" per gli anni e le frazioni di anno mancanti alla scadenza contrattuale (20 ottobre 2013).

Per "tasso annuo di riscatto" si intende il maggiore tra:

- Il "tasso swap" rilevato alla data di richiesta di riscatto aumentato del 1,80%. Più precisamente il "tasso swap" è uguale alla media aritmetica del tasso denaro e di quello lettera pubblicati sui principali giornali economici il primo giorno del mese della data di richiesta, riferiti ad un periodo coincidente con la durata residua del contratto. Qualora il tasso swap non risulti disponibile con riferimento alla durata residua del contratto, si farà riferimento a quello relativo alla durata più prossima. Nel caso in cui alla data convenuta non sia possibile stabilire il tasso swap perché non pubblicato sui giornali economici, si fa riferimento a quello relativo al primo giorno successivo nel quale risulti possibile individuare il tasso.
- Il tasso del 5,70%.

### 7b. Riscatto parziale

In caso di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue e per il premio riproporzionato nella stessa misura; tali informazioni saranno comunicate con apposita appendice. La quota riscattabile parzialmente non potrà essere inferiore a Euro 1.000,00 e la prestazione residua non potrà comunque essere inferiore a Euro 2.000,00. L'importo di riscatto parziale si ottiene scontando la quota di capitale garantito a scadenza, che si intende riscattare, allo stesso "tasso annuo di riscatto" sopra descritto.

Nel caso però venga richiesto un riscatto parziale o più riscatti parziali nell'arco di un anno, per un importo non superiore al 5% del capitale iniziale assicurato eventualmente riproporzionato, l'importo di riscatto parziale si ottiene scontando la quota di capitale garantito a scadenza, che si intende riscattare, al tasso annuo del 5,50%.

## ART. 8 PRESTITI

La presente assicurazione non prevede la concessione di prestiti.

## ART. 9 CESSIONE - PEGNO - VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, qualunque pagamento dovuto a termine di Polizza richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

## ART. 10 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata in polizza, può essere in qualsiasi momento modificata mediante comunicazione scritta del Contraente alla Società, oppure mediante disposizione testamentaria.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, alla scadenza contrattuale, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

## ART. 11 DUPLICATO DELLA POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono richiederne un duplicato sotto la propria responsabilità.

## ART. 12 PAGAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE

Per la liquidazione di ogni prestazione contrattuale richiesta alla Società devono essere esibiti o, a seconda dei casi, consegnati alla stessa i documenti necessari a:

- verificare l'esistenza dell'obbligo del pagamento;
- individuare con esattezza i Beneficiari del pagamento;
- adempiere agli obblighi di natura fiscale a carico del Contraente o dei Beneficiari per i quali, ai sensi di legge, la Società debba operare in qualità di sostituto di imposta.

In particolare, è richiesta la presentazione della documentazione di seguito indicata.

a) Per la liquidazione del capitale maturato in caso di riscatto:

- regolare documento di identità (anche in fotocopia) del Contraente;
- originali dei documenti contrattuali.

b) Per la liquidazione del capitale maturato alla scadenza

- in caso di decesso dell'Assicurato:
  - regolare documento di identità e codice fiscale (anche in fotocopia) del Beneficiario;
  - certificato di morte dell'Assicurato;
  - originali dei documenti contrattuali;

- originale dell'atto di notorietà, redatto in Tribunale o presso un notaio, da cui risulti:
  - a) se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento;
  - b) se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autentica, è l'unico od ultimo valido e non impugnato;
  - c) l'elenco di tutti gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato, con l'indicazione delle complete generalità, del codice fiscale, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi;
  - d) in presenza di eredi legittimi, ricorrendone le circostanze, dichiarazione di non gestazione della vedova che non abbia superato il 55° anno di età;
  - e) in presenza fra gli aventi diritto di minori od incapaci, originale del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od incapaci, indicando anche le modalità per il reinvestimento di tale somma, con esonero per la Società di ogni responsabilità.
- in caso di vita dell'Assicurato:
  - regolare documento di identità e codice fiscale (anche in fotocopia) del Beneficiario;
  - autocertificazione dell'Assicurato attestante la sua esistenza in vita;
  - originali dei documenti contrattuali.

Per la liquidazione di ogni prestazione contrattuale, la Società può comunque richiedere ulteriore documentazione in relazione a particolari esigenze istruttorie o situazioni di fatto.

La Società esegue la liquidazione di quanto è contrattualmente dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, corredata della documentazione completa.

Qualora la documentazione sia incompleta, il predetto termine di 30 giorni decorre dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo imputabile alla Società, saranno riconosciuti agli aventi diritto gli interessi moratori a partire dal predetto termine.

Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'avente diritto e da lui indicato per iscritto alla Società al momento della consegna dei documenti sopra indicati oppure mediante assegno.

## ART. 13 OPZIONI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale garantito alla scadenza stessa può essere convertito in una delle sottoindicate prestazioni di rendita vitalizia rivalutabile a favore di una Persona designata (Assicurato o Vitaliziato):

- a) rendita annua da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- b) rendita annua da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- c) rendita annua da corrispondersi all'Assicurato, finché in vita, e reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra Persona designata se sopravvive (Reversionario).

I coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione, che non può essere riscattata durante il periodo di godimento, saranno calcolati all'epoca di conversione del capitale in rendita.

Al più tardi 60 giorni prima della scadenza, la Società invierà al Contraente una comunicazione contenente una descrizione sintetica delle predette opzioni nonché i coefficienti di conversione del capitale in rendita, con evidenza dei relativi costi.

In occasione dell'esercizio dell'opzione, la Società consegnerà altresì all'avente diritto, la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle coperture assicurative previste.

## **ART. 14 TASSE E IMPOSTE**

---

Tasse ed imposte, relative al presente contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

## **ART. 15 FORO COMPETENTE**

---

In caso di controversie relative al contratto, delle quali sia parte un Consumatore quale definito dall'art. 1469bis del Codice Civile, foro competente è quello della residenza o domicilio elettivo del Consumatore.

## **ART. 16 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ**

---

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono impignorabili e insequestrabili.

## **ART. 17 LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

---

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dal contratto, valgono le norme di legge in vigore.



**AUGUSTA INVESTICERTO**



## **GLOSSARIO**



## ■ Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

## ■ Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso contemporaneamente o in epoca successiva per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

## ■ Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, ovvero, nei contratti di capitalizzazione, sulla cui vita è esercitata l'opzione. Le prestazioni previste dal contratto, o dall'opzione, sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

## ■ Beneficiario

Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente quando viene stipulato il contratto o in epoca successiva, che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

## ■ Capitale assicurato

Vedi "Prestazione assicurata"

## ■ Capitale in caso di decesso

Prestazione corrisposta al Beneficiario al verificarsi del decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

## ■ Carenza

Eventuale periodo, espressamente citato nelle condizioni contrattuali, durante il quale le garanzie del contratto di Assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.

## ■ Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

## ■ Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

## ■ Compagnia

Vedi "Società".

## ■ Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società oppure la comunicazione dell'accettazione della Proposta da parte della Società.

## ■ Condizioni di Assicurazione

Insieme di tutte le clausole che disciplinano il contratto di Assicurazione.

## ■ Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

## ■ **Contraente**

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

## ■ **Contratto (o Polizza) di Assicurazione sulla vita**

Contratto di Assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di Assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

## ■ **Costi (o spese)**

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società o sui riscatti.

## ■ **Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)**

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

## ■ **Costo percentuale medio annuo**

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della Polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

## ■ **Decorrenza della garanzia**

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

## ■ **Detraibilità fiscale (del premio versato)**

Possibilità di portare in detrazione delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente, tutto o parte del premio versato per determinate tipologie di contratti o garanzie assicurative.

## ■ **Dichiarazioni precontrattuali**

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di Assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua Assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

## ■ **Diritto proprio (del Beneficiario)**

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di Assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

## ■ **Durata contrattuale**

Periodo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza durante il quale il contratto è efficace.

## ■ **Esclusioni**

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di Assicurazione.

## ■ **Estratto conto annuale**

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni ad esso relative, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e il valore di riscatto maturato.

## ■ **Età assicurativa**

Età dell'Assicurato, espressa in anni interi, calcolata al compleanno più prossimo.

## ■ **Fascicolo Informativo**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al Cliente prima della sottoscrizione del contratto di Assicurazione, composto da:

- Scheda Sintetica (per le Polizze con partecipazione agli utili, Unit Linked e Index Linked);
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

## ■ **Garanzia complementare (o accessoria)**

Garanzia di puro rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni o la garanzia esonero pagamento premi in caso d'invalidità.

## ■ **Garanzia principale**

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinata altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

## ■ **Impignorabilità e inesquestrabilità**

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario, a fronte di contratti di Assicurazione sulla vita, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

## ■ **Imposta sostitutiva**

Imposta applicata alle prestazioni in sostituzione di quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

## ■ **Impresa di Assicurazione**

Vedi "Società".

## ■ **Intermediario**

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o Proposta di contratti di Assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

## ■ **ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di Assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

## ■ **Liquidazione**

Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

## ■ **Nota Informativa**

Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della Polizza.

## ■ **Opzione**

Clausola del contratto di Assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia.

## ■ **Pegno**

Vedi "Cessione".

## ■ **Perfezionamento del contratto**

Momento in cui avviene il pagamento del primo o unico premio pattuito.

## ■ **Periodo di copertura (o di efficacia)**

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

## ■ **Polizza**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di Assicurazione; la suddetta prova può anche essere costituita da una lettera di accettazione da parte della Società della Proposta sottoscritta dal Contraente.

## ■ **Polizza caso vita**

Contratto di Assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione principale (un capitale o una rendita) nel caso in cui l'Assicurato sia in vita ad una data prestabilita (scadenza o termine del differimento).

## ■ **Polizza caso morte (o in caso di decesso)**

Contratto di Assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro un termine prestabilito (scadenza del contratto), o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

## ■ **Polizza con partecipazione agli utili**

Contratto di Assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

## ■ **Polizza di puro rischio**

Categoria di contratti di Assicurazione caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell'Assicurato quali il decesso, l'invalidità e che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.

## ■ **Polizza mista**

Contratto di Assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

## ■ **Polizza rivalutabile**

Contratto di Assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

- **Premio investito**  
Parte del premio versato capitalizzata, al netto delle componenti di costo, nella Gestione interna separata.
- **Premio unico**  
Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica al momento del perfezionamento del contratto.
- **Premio versato**  
Importo che il Contraente versa alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che si può suddividere in premio investito, in premio per le eventuali garanzie complementari e di puro rischio e nelle componenti di costo.
- **Prescrizione**  
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di Assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.
- **Prestazione a scadenza**  
Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi.
- **Prestazione assicurata**  
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
- **Prestazione minima garantita**  
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.
- **Prestito**  
Somma che il Contraente, se previsto dal contratto, può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante apposita appendice.
- **Principio di adeguatezza**  
Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente, in fase precontrattuale, ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della Polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
- **Progetto personalizzato**  
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto.
- **Proposta**  
Documento sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
- **Questionario sanitario (o anamnestico)**  
Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di Assicurazione.
- **Recesso (o ripensamento)**  
Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un termine prestabilito e farne cessare gli effetti.

## ■ **Rendita certa e poi vitalizia**

Prestazione periodica corrisposta in modo certo per un numero prefissato di anni, e successivamente finché l'Assicurato è in vita, in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di corresponsione certa della rendita, la stessa verrà corrisposta al Beneficiario designato.

## ■ **Rendita reversibile**

Prestazione periodica corrisposta fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona finché questa è in vita.

## ■ **Rendita vitalizia**

Prestazione periodica che sarà corrisposta finché in vita l'Assicurato (vitaliziato).

## ■ **Revoca**

Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.

## ■ **Ricorrenza annuale**

Ogni anniversario della data di decorrenza del contratto di Assicurazione.

## ■ **Riscatto**

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

## ■ **Riscatto parziale**

Facoltà, consentita in determinate forme tariffarie, di riscuotere solo una parte del valore di riscatto maturato sulla Polizza alla data della richiesta.

## ■ **Rischio demografico**

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita umana, caratteristica essenziale del contratto di Assicurazione sulla vita: infatti l'impegno della Società di erogare la prestazione assicurata è conseguenza del verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato.

## ■ **Rischio finanziario**

Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell'investimento ad una data futura.

## ■ **Riserva matematica**

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati. Ovvero il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei caricamenti e della parte destinata alle coperture di puro rischio. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

## ■ **Rivalutazione minima garantita**

Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto.

## ■ **Scadenza anniversaria**

Vedi "Ricorrenza annuale".

## ■ **Scadenza contrattuale**

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

## ■ Scheda Sintetica

Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP, che descrive in maniera sintetica le principali caratteristiche del prodotto per consentire al Contraente di individuare agevolmente le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei Fondi a cui sono collegate le prestazioni.

## ■ Sconto di premio

Operazione attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione dei costi gravanti sui premi, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni oggettive, esplicitate nella Nota Informativa.

## ■ Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato dal contratto (ad esempio il decesso dell'Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

## ■ Società (di Assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di Assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di Assicurazione.

## ■ Società di Revisione

Società diversa dalla Società di Assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i bilanci dell'Impresa ed i risultati dei Fondi Interni e delle gestioni separate.

## ■ Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, ad effettuare una ritenuta di imposta, a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

## ■ Sovrappremio

Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio conseguenti a condizioni di salute (sovrappremio sanitario) oppure svolgimento di attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

## ■ Tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di Assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali (tasso tecnico) oppure riconosciuto anno per anno.

## ■ Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

## ■ Vincolo

Vedi "Cessione".



## PROPOSTA

NUMERO PROPOSTA	AGENZIA	CODICE AGENZIA	CODICE SUBAGENTE	CODICE INCASSO
-----------------	---------	----------------	------------------	----------------

DECORRENZA PROP.	SCADENZA PROPOSTA	DURATA	TERMINE PAG. PREMI	N° PREMI	FRAZ.	SCAD. RATE PREMIO
------------------	-------------------	--------	--------------------	----------	-------	-------------------

CONTRAENTE	CODICE FISCALE
------------	----------------

DOMICILIO	COMUNE	PROVINCIA	NAZIONE	C.A.P.
-----------	--------	-----------	---------	--------

ASSICURANDO	CODICE FISCALE
-------------	----------------

SESSO	PROV. NASCITA	NAZ. NASCITA	DATA NASCITA	PROFESSIONE	STATO CIVILE	N° FIGLI
-------	---------------	--------------	--------------	-------------	--------------	----------

RESIDENZA	COMUNE	PROVINCIA	NAZIONE	C.A.P.
-----------	--------	-----------	---------	--------

FORMA DI ASSICURAZIONE	TARIFFA
------------------------	---------

### BENEFICIARI CASO VITA:

### BENEFICIARI CASO MORTE:

Qualora il Contraente sia persona fisica diversa dall'Assicurato, in caso di suo decesso, nella contraenza della polizza subentra, con i relativi diritti e doveri e compresa la facoltà di revocare la designazione beneficiaria, l'Assicurato stesso; è fatta salva la possibilità di successiva modifica da parte del Contraente, secondo le modalità di legge.

Il Contraente si impegna a comunicare alla Società le variazioni del proprio domicilio abituale o, se persona giuridica, della propria sede.

### **REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA / DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO**

Prima della conclusione del contratto, la proposta e' revocabile; successivamente il contraente puo' recedere dal contratto.

Le relative modalita' sono riportate nel Fascicolo Informativo. In ogni caso la Società ha diritto a recuperare il costo fisso di emissione, quantificato in Euro 75,00.

### DOCUMENTO EMESSO A

Località	il	codice rivalutazione	rateizzata
----------	----	----------------------	------------



NUMERO PROPOSTA	AGENZIA	CODICE AGENZIA	CODICE SUBAGENTE	CODICE INCASSO

## INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I sottoscritti Contraente/Assicurato sono informati, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati raccolti anche inerenti lo stato di salute, sono trattati dalla Società ai soli fini di valutazione del rischio, della eventuale conclusione del contratto proposto e dell'adempimento dei conseguenti obblighi contrattuali e/o di legge, rispetto ai quali il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento sono essenziali; che tali dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati, nel rispetto della normativa, da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni in conformità delle istruzioni ricevute solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate; che i dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere comunicati ad altri soggetti, in Italia e all'estero, del settore assicurativo (tra cui anche riassicuratori con sede all'estero, compresi paesi extra UE), nonché organismi associati (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo anche per finalità antifrode; consulenti medici e legali; società di servizi a cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; società di servizi per il controllo delle frodi; Enti pubblici nel caso di comunicazioni obbligatorie per legge.

Prendono atto che ad essi competono i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/03 tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i dati, nonché la relativa origine presso i singoli titolari del trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo e come vengano utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco o di opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potranno rivolgersi ad Augusta Vita S.p.A. Ente Legale nella persona del Responsabile pro tempore -Via Mazzini, 60 .10123 Torino; telefax: 011.0029.398.

Con la sottoscrizione della presente proposta, preso atto di tali informazioni, il Contraente/Assicurato acconsentono al trattamento dei propri dati, anche sensibili, comprese le eventuali comunicazioni e trasferimenti all'estero, nei limiti e con le modalità sopradescritte e nel rispetto della vigente normativa.

## MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Per il pagamento del premio si possono esclusivamente utilizzare le seguenti procedure:

- assegno "non trasferibile" intestato a "Augusta Vita S.p.A." oppure bonifico bancario effettuato direttamente su un conto corrente della Augusta Vita S.p.A.
- assegno "non trasferibile" intestato all' Agente quale "Titolare del mandato in qualità di Agente della Augusta Vita S.p.A." bonifico effettuato direttamente su un conto corrente dell' Agente quale "Titolare del mandato in qualità di Agente della Augusta Vita S.p.A."

**ATTENZIONE: nel caso di pagamento del premio con mezzi non direttamente indirizzati all'Impresa, ovvero all'Agente nella sua qualità di intermediario dell'impresa, la prova dell'avvenuto pagamento del premio alla Società è rappresentata dalla indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del Soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme.**

## INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE DICHIARA:

- DI AVER SOTTOSCRITTO IL QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO;
- DI AVER AVUTO COMPLETA ED ESAUSTIVA SODDISFAZIONE RISPETTO A TUTTI I QUESITI FORMULATI PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO;
- DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO COMPLETO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE ELENcata IN COPERTINA E DI AVER PRESO ATTO DI QUANTO IN ESSO CONTENUTO;
- DI AVER RICEVUTO IL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO QUALORA SIA PREVISTO DALLA FORMA TARIFFARIA O DALLA LINEA DI INVESTIMENTO.
- DI AVER PRESO ATTO DI QUANTO RIPORTATO IN MERITO ALL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. 196/03.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

L'AGENTE

Attesto che sul presente modulo firmato dal Contraente / Assicurato non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni.

Impresa iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00060.

Società diretta e coordinata da Assicurazioni Generali S.p.A.

AV1221F0808 ED.EL. del 01/09/08

pag 32 di 32



Tutti i dati contenuti nei documenti  
facenti parte del Fascicolo Informativo  
sono aggiornati al 31/8/2008.

Augusta Vita S.p.A. • Sede Sociale: 10123 Torino • Via G. Mazzini, 60 • Tel. 011.00.29.111 • Fax 011.00.29.112 • Cap. Soc. € 39 milioni i.v.  
Codice Fiscale, Partita IVA e n° Iscrizione Registro Impr. di TO 02944940010 • Numero R.E.A. 647407 - Società a socio unico



Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni. Decreto Ministro Industria, Commercio e Artigianato del 18/9/1985 (Gazzetta Ufficiale del 8/10/1985 n° 237)

Impresa iscritta all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00060  
Società diretta e coordinata da Assicurazioni Generali S.p.A.

